



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI PALERMO

TERZA SEZIONE CIVILE

in composizione monocratica, in persona del giudice onorario, *dott.ssa Giuseppa Caraccia*, ha pronunciato e pubblicato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 1592/17 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente

TRA

██████████ nata ad Agrigento il 4 marzo 1974 (C.F. ██████████) rappresentata e difesa dall'Avv. (██████████) giusta procura in calce all'atto di citazione

ATTRICE

E

██████████ s.r.l., società unipersonale in liquidazione, in persona dell'amministratore pro-tempore, con sede in Palermo via ██████████ (P.IVA ██████████) rappresentata e difesa dall'Avv. (██████████) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTA

E

██████████ nata a Palermo il 16/8/1966, C.F. ██████████ rappresentata e difesa dall'Avv. (██████████) giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta con domanda riconvenzionale

CONVENUTA

OGGETTO: *condannatorio*

CONCLUSIONI DELL'ATTORE:



“rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa

- *ritenere e dichiarare scaduta la proposta irrevocabile di compravendita sottoscritta dalla sig.ra [REDACTED] in data 5 gennaio 2016;*
- *ritenere e dichiarare la violazione, da parte dell'Agenzia, dei propri obblighi di custodia dell'assegno bancario non trasferibile n. 8006094472-12 tratto su [REDACTED] – [REDACTED] – emesso in Palermo in data 5 gennaio 2016 di importo pari ad € 5.000,00 per avere la società immobiliare illegittimamente ricusato di restituire il titolo di credito alla sig.ra [REDACTED]*
- *ritenere e dichiarare illegittime, per le ragioni di cui in parte motiva, l'acquisizione, incameramento ed incasso da parte della sig.ra [REDACTED] dell'assegno bancario non trasferibile n. 8006094472-12 tratto su [REDACTED] – emesso in Palermo in data 5 gennaio 2016 di importo pari ad € 5.000,00 alla stessa intestato;*
- *condannare, in solido tra loro, i convenuti, alla restituzione dell'importo nominale dell'assegno bancario (€ 5.000,00) emesso dall'attrice, oltre interessi come per legge, ed al rimborso delle spese strumentali alla conclusione della compravendita da individuarsi:*

1. nel costo di € 270,40 sostenuto per l'attività di stima dell'immobile condotta dal perito tecnico della [REDACTED]

2. nel costo di € 1.000,00 sostenuto per la stesura della relazione notarile ipotecaria relativa ad operazioni di mutuo.

Con il favore delle spese del giudizio”.

CONCLUSIONI DI [REDACTED] S.R.L. società unipersonale in liquidazione:

“disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;

- preliminarmente, ritenere e dichiarare improcedibile la domanda giudiziale nei confronti della [REDACTED] S.r.l. in liquidazione, posto che quest'ultima società non è stata invitata a partecipare al procedimento di negoziazione assistita svoltosi il

10/11/2016 fra la sig.ra [REDACTED] e la sig.ra [REDACTED]

- nel merito rigettare tutte le domande proposte dalla sig.ra [REDACTED] perché infondate, in fatto ed in diritto, contraddittorie nonché perché sfornite di riscontro probatorio;

- in ogni caso, rigettare le domande spiegate dalla sig.ra [REDACTED] nei confronti della [REDACTED] S.r.l. società unipersonale in liquidazione, in persona del suo liquidatore e legale rappresentante, perché infondate in fatto e in diritto, nonché perché sfornite di prova;

- condannare la sig.ra [REDACTED] alle anticipazioni ed ai compensi professionali del presente giudizio nonché ex art. 96 ultimo comma c.p.c. per lite temeraria nei confronti della società odierna convenuta.”.

CONCLUSIONI DI [REDACTED]

“respinta ogni contraria domanda, eccezione o difesa:

in via preliminare e nel merito:

- ritenere e dichiarare infondate le domande tutte ex adverso formulate perché infondate in fatto ed in diritto, nonché per tutte le motivazioni come esposte in narrativa;

- accertare e dichiarare che nulla è dovuto ad alcun titolo dalla Sig.ra [REDACTED] all'odierna attrice [REDACTED]

In via riconvenzionale:

- ritenere e dichiarare il diritto al risarcimento dei danni patiti dalla Sig.ra [REDACTED] e quantificabili nella complessiva somma di euro 5.000,00; comprensivi di danno emergente e lucro cessante, connessi e conseguenti alla mancata stipula del definitivo contratto ed in conseguenza delle condotte unicamente ascrivibili a fatto e colpa della Sig.ra [REDACTED] nonché per i motivi come tutti esposti in narrativa;

per l'effetto,

- condannare la Sig.ra [REDACTED] al pagamento, in favore della Sig.ra [REDACTED] della complessiva somma di euro 5.000,00, per come determinati in seno al presente atto.

- con vittoria di spese”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione regolarmente notificato la sig.ra [REDACTED] ha convenuto in giudizio la sig.ra [REDACTED] e l'agenzia immobiliare [REDACTED] s.r.l. Società Unipersonale in Liquidazione (di seguito, semplicemente [REDACTED] s.r.l.) al fine di sentire dichiarata scaduta la proposta irrevocabile del preliminare di compravendita sottoscritta tra le parti in data 05/1/2016 nonché l'illegittimità dell'incameramento ed incasso, da parte della sig.ra [REDACTED] di un assegno bancario dell'importo di € 5.000,00 alla stessa intestato e, per l'effetto, la condanna, in solido, dei convenuti al pagamento della somma di € 6.270,40 di cui € 1.270,00 per spese strumentali alla conclusione della compravendita, oltre gli interessi.

Si è costituita, altresì, la sig.ra [REDACTED] la quale ha chiesto il rigetto della domanda attrice perché infondata ed, in via riconvenzionale, il risarcimento dei danni dalla stessa patiti, quantificati in € 5.000,00, per danno emergente e lucro cessante, connessi e conseguenti alla mancata stipula del definitivo contratto di compravendita per fatto e colpa della [REDACTED]

Alla prima udienza di comparizione del 17/05/2017, rilevato il mancato perfezionamento della notifica dell'atto di citazione nei riguardi della [REDACTED] s.r.l., all'attrice è stato concesso un termine per la rinotifica dell'atto alla convenuta agenzia.

Successivamente, si è costituita in giudizio anche la società [REDACTED] s.r.l. eccependo, preliminarmente, l'improcedibilità della domanda giudiziale nei propri confronti, posto che non era

stata invitata a partecipare al procedimento di negoziazione assistita; nel merito ha rilevato l'infondatezza della domanda attrice sia in fatto che in diritto ed ha chiesto la condanna della stessa ex art. 96 ultimo comma c.p.c. per lite temeraria.

Con ordinanza depositata l'11/12/2017 è stato assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'avvio del procedimento di negoziazione assistita.

All'udienza del 7/05/2018 la [REDACTED] s.r.l. ha insistito nell'eccezione di improcedibilità dell'azione in quanto il procedimento di negoziazione assistita era stato promosso dapprima nei confronti della convenuta [REDACTED] e successivamente nei propri confronti, sostenendo che, invece, avrebbe dovuto coinvolgere tutte le parti in causa in un unico procedimento.

A fronte della predetta eccezione l'attrice ha rilevato che, ai sensi dell'art. 3, primo comma, della L. 132/14, la procedura negoziatoria non si applica alle controversie in materia di obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, cui rientra il rapporto del presente giudizio.

Concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., istruita la causa documentalmente e precisate le conclusioni, la causa è stata rinviata, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., all'udienza 20/04/2020 ed, a causa della sospensione dell'attività giudiziaria per le note vicende riguardanti l'emergenza sanitaria Covid 19, è stata fissata nuova udienza con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett. h) D.L. 17/03/2020 convertito in L. 24/04/2020 n. 27, per il giorno 27/05/2021, ove è stata posta in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, va dato atto del verificarsi della condizione di procedibilità di cui all'art. 3, comma 1, del D.L. n. 132/14 conv. in L. n. 162/14, stante l'avvio del procedimento di negoziazione assistita nei confronti di entrambe le parti convenute che ha avuto esito negativo, come risulta dai verbali di mancato accordo (*cf. doc. n. 8 allegato alla citazione e documentazione depositata il 04/05/2018*).

Al riguardo, va rilevato che il rilievo mosso dalla [REDACTED] s.r.l., secondo cui l'azione giudiziaria promossa dall'attrice sarebbe improcedibile per irrituale svolgimento del procedimento di negoziazione assistita, è privo di pregio.

Ed infatti, a seguito del termine assegnato alla prima udienza, l'attrice ha rivolto invito alla negoziazione assistita a detta società, procedura che, peraltro, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del D.L. n.132/2014, non è obbligatoria nel caso di controversie su obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori, in cui rientra la fattispecie ovvero giudizio instaurato tra mediatore professionista e cliente.

Nel merito, in punto di fatto, l'attrice ha dedotto di avere stipulato, in data 05/01/2016, proposta irrevocabile di preliminare di compravendita con la [REDACTED] s.r.l. per l'acquisto di un immobile di civile abitazione sito in Palermo via [REDACTED] piano terzo di proprietà della sig.ra [REDACTED] e che detta proposta era finalizzata al successivo perfezionamento di un contratto preliminare di acquisto del descritto immobile. Ha precisato di avere offerto la somma di € 170.000,00 nonché consegnato all'agenzia, al momento della sottoscrizione della proposta, la somma di € 5.000,00 a mezzo assegno bancario non trasferibile n. 8006094472-12 tratto su [REDACTED] intestato alla sig.ra [REDACTED]

La stessa ha sostenuto di avere rinunciato al perfezionamento del contratto definitivo di compravendita del menzionato immobile a seguito della mancata approvazione del mutuo da parte della [REDACTED] e che tale circostanza sarebbe stata causata dalla sussistenza, in capo all'immobile, di una formalità pregiudizievole, consistente in una domanda giudiziale trascritta il 10 gennaio 2007, taciuta sin dall'inizio sia dalla agenzia che dalla proprietaria, ancora presente alla data prevista per la stipula del rogito.

I convenuti hanno sostenuto, invece, che sia al tempo della proposta irrevocabile che alla data stabilita per la redazione del contratto di compravendita, non sussisteva alcuna formalità pregiudizievole alla concessione del mutuo e, quindi, alla stipula del rogito considerato che, diversamente da quanto relazionato dal Notaio rogante, l'assenso alla cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale era stato concesso nei modi e nei termini di legge già nei mesi di novembre/dicembre 2009.

Tanto premesso, va inquadrata, innanzitutto, la natura giuridica della somma contenuta nell'assegno consegnato dalla [REDACTED] alla [REDACTED] s.r.l.

Ormai è una prassi consolidata che la sottoscrizione di una proposta d'acquisto irrevocabile, è accompagnata dalla consegna all'agenzia immobiliare di un assegno, intestato all'aspirante venditore, pressoché simbolico in quanto eventualmente poi integrato da pagamenti successivi, come forma di impegno e per garantire in modo oggettivo la reale serietà delle intenzioni dell'aspirante acquirente.

Ovviamente, l'assegno che viene allegato alla proposta è un deposito fiduciario e deve rimanere in custodia all'agente immobiliare (che ne è responsabile) per tutta la durata della trattativa ma, dopo l'accettazione della proposta, questi è autorizzato a consegnarlo al proprietario.

In quest'ultimo caso, il deposito si trasforma in una caparra confirmatoria e la somma sarà poi detratta dal prezzo di vendita mentre, nel caso in cui la proposta non venga accettata, l'agente immobiliare è tenuto a restituire l'assegno senza pretesa di risarcimento danni o pagamento di alcuna mediazione.

Orbene, nella fattispecie, al numero 5) delle condizioni della proposta, l'attrice e l'agenzia immobiliare hanno pattuito che *"Le somme indicate alla lettera A), punti 1 e 2, versate o da versare, valgono quale deposito cauzionale a garanzia dell'obbligo di pagamento da parte mia della provvigione in Vs. favore e, per l'eventuale eccedenza, quale caparra confirmatoria a favore della parte venditrice e con imputazione ai detti titoli saranno rispettivamente trattenute da parte Vs. e versate per l'eccedenza alla parte promettente venditrice dal momento dell'avvenuta conoscenza, da parte mia, dell'accettazione della presente proposta"*.

Appare evidente, però, che il titolo di credito consegnato dall'attrice all'agente immobiliare non era stato emesso a garanzia della futura provvigione che tale società avrebbe dovuto percepire qualora la venditrice avesse accettato la proposta; infatti l'assegno non trasferibile è stato intestato alla proprietaria dell'immobile, destinataria della proposta d'acquisto, e non all'agenzia.

Pertanto, il citato assegno di € 5.000,00, dapprima rilasciato a titolo di deposito fiduciario in favore della aspirante venditrice, nel momento in cui questa ha accettato la proposta si è trasformato in caparra confirmatoria.

Conseguentemente, la società convenuta, dopo avere tenuto in custodia il titolo per tutta la durata della trattativa, una volta intervenuta l'accettazione della proposta, lo ha legittimamente consegnato alla proprietaria dell'immobile.

Ciò posto, va rilevato che la proposta in questione prevedeva il prezzo pattuito ed i tempi per il pagamento, la descrizione dell'immobile e le condizioni in cui lo stesso si trovava, la data della stipula del contratto preliminare per il giorno 15/02/2016 e del rogito per il 30/04/2016 nonché la clausola che condizionava la stipula del rogito all'approvazione del mutuo.

Va, però, osservato che dopo l'accettazione della proposta le parti non hanno stipulato il contratto preliminare.

Ciò detto, occorre stabilire se il rogito non è stato stipulato per inadempimento dell'aspirante venditrice o dell'acquirente.

In seno alle condizioni della proposta e, segnatamente, alla clausola n. 4, le parti hanno pattuito che *"l'immobile qui descritto ... dovrà essere libero, al momento del rogito notarile, da ipoteche, pesi e vincoli di sorta salvo quelli eventualmente sopra specificati"* e che l'acquisto dell'immobile sarebbe stato *"subordinato all'approvazione del mutuo"*.

Appare evidente che la promissaria acquirente, come espressamente indicato nella proposta, ha inteso acquistare l'immobile non gravato da alcuna formalità pregiudizievole ed alla condizione che ottenesse il mutuo.

Dagli atti di causa risulta, però, che, alla data del 20/04/2016, l'immobile era gravato da una formalità pregiudizievole ovvero da una domanda giudiziale - trascritta il 10 gennaio 2007 ai nn.

1200/2044 presso il Tribunale Ordinario di Roma del 4 dicembre 2006 a favore di [REDACTED]

[REDACTED] (cfr. doc. n. 3 produzione attrice).

I convenuti hanno sostenuto che la formalità pregiudizievole in contestazione fosse di natura esclusivamente cartolare e che per tale formalità già tutti gli interessati, diversamente da quanto scritto nella relazione del 20/04/2016 redatta dal Notaio [REDACTED] avevano prestato il proprio consenso alla cancellazione.

In effetti, dall'atto di assenso a cancellazione di trascrizione in Notaio [REDACTED] risulta che tutti i soggetti interessati, tra il 06/11/2009 ed il 22/12/2009, avevano dato il loro assenso (cfr. doc. n. 2 produzione della convenuta [REDACTED] cionondimeno alla data del 20/04/2016 la cancellazione non era ancora stata effettuata né risulta agli atti che sia stata eseguita entro la data prevista per la stipula del rogito o successivamente.

Per tale ragione, la Banca, non ha concesso il mutuo in favore della [REDACTED]

Invero, con lettera del 05/07/2016, la [REDACTED] ha comunicato all'attrice di avere accolto la richiesta di apertura di credito e nel contempo ha precisato che "... la stipula del mutuo in oggetto è condizionata alla Relazione Notarile Preliminare, dove verrà evidenziato che l'immobile oggetto di ipoteca sia libero da gravami" (cfr. doc. n. 3 produzione [REDACTED])

Inoltre, nella lettera dell'08/11/2016 la Banca scrive che "... la richiesta di concessione della linea di credito formulata ... al nostro Istituto è stata deliberata da quest'ultimo in data 2 marzo 2016", aggiungendo che "... nell'adempimento delle formalità prodromiche alla stipula del contratto, fra le quali la verifica della relazione notarile preliminare, la Banca rilevava una domanda giudiziale del 10/01/2007 ai nn. 1200/2044 da parte di dieci soggetti, uno solo dei quali non assentiva alla cancellazione con atti autentificati. Pertanto, la Banca, in considerazione del permanere della predetta anomalia relativa alla disponibilità dell'immobile in questione, emersa dalla relazione notarile preliminare fornita dal notaio [REDACTED] di Palermo che ostava e, allo stato, osta alla concessione del credito, non ha potuto autorizzare la stipula del contratto" (cfr. doc. n. 4 produzione attrice).

Ed ancora, nella lettera dell'01/01/2017 si legge: "... la [REDACTED] nella valutazione inerente il merito creditizio della sig.ra [REDACTED] ha tenuto conto, ai fini della deliberazione, del reddito prodotto, degli impegni in essere, della regolarità dei pagamenti, del valore dell'immobile e della fideiussione della di lei sorella.

Infine, successivamente alla emanazione della delibera e in fase di predisposizione del contratto di mutuo, il nostro Istituto ha appreso della presenza di un pregiudizievole che ha determinato il mancato perfezionamento del contratto" (cfr. doc. n. n. 9 produzione attrice).

Orbene, non c'è dubbio che la materiale mancanza della cancellazione della domanda giudiziale ha determinato la non approvazione e concessione del mutuo in favore della [REDACTED] e, quindi, la condizione al cui verificarsi le parti hanno inteso collegare l'efficacia della proposta di acquisto, ovvero quella di cui alla clausola aggiunta a mano, "L'acquisto è subordinato alla approvazione del mutuo", non si è realizzata per fatto riconducibile a responsabilità della [REDACTED]

Tale clausola non va qualificata come condizione sospensiva (poiché questa in pendenza di condizione non avrebbe consentito il prodursi di alcun effetto negoziale) ma come potestativa (in quanto il verificarsi dell'evento futuro ed incerto, la mancata erogazione del mutuo, dipendeva in parte dalla volontà della stessa aspirante acquirente che doveva richiederlo ed in parte dalla volontà della banca alla quale essa si è rivolta) e risolutiva.

Sotto tale ultimo profilo deve ritenersi che l'evento incerto sia stato previsto dalle parti non per differire il prodursi degli effetti del reciproco impegno bensì per farli venire meno con effetto retroattivo nell'ipotesi di mancata verifica.

Già al momento della proposta di acquisto, la parte aspirante acquirente ha versato una somma a titolo di caparra, ciò a riprova del prodursi di immediati effetti vincolanti per le parti che non risultavano, quindi, subordinati sospensivamente al verificarsi dell'evento incerto ivi previsto.

La mancata concessione del mutuo, pertanto, ha determinato la risoluzione dell'impegno già assunto con la conseguenza che la caparra versata dovrà essere restituita.

Parte convenuta ha sostenuto che l'attrice era a conoscenza della presenza della formalità pregiudizievole sull'immobile ma di tale assunto non ha fornito prova alcuna.

Conseguentemente, la domanda proposta dall'attrice nei confronti della sig.ra [REDACTED] merita accoglimento.

Non appare, invece, avere fondamento la domanda avanzata nei confronti dell'agenzia immobiliare.

Invero, non può dirsi sussistente alcuna responsabilità in capo a tale società per non avere adempiuto, ex art. 1759 c.c., ai propri doveri con la diligenza richiesta.

Sul punto si è pronunciata la giurisprudenza di legittimità confermando l'orientamento che *"In tema di responsabilità del mediatore, non rientra nella comune ordinaria diligenza, alla quale il mediatore deve conformarsi nell'adempimento della prestazione ai sensi dell'art. 1176 cod. civ., lo svolgimento, in difetto di particolare incarico, di specifiche indagini di tipo tecnico giuridico, dovendosi ritenere e pertanto che in caso di intermediazione in compravendita immobiliare, non può considerarsi compreso nella prestazione professionale del mediatore l'obbligo di accertare, previo esame dei registri immobiliari, la libertà dell'immobile oggetto della trattativa da trascrizioni ed iscrizioni pregiudizievoli"* (cfr. Cass. 05/04/2017 n. 8849 e Cass. 21/02/2017 n.4415).

Nel caso di specie, parte attrice non ha provato ma neanche allegato di avere dato incarico all'agenzia di svolgere indagini sui registri immobiliari per accertare la presenza di eventuali trascrizioni o iscrizione sull'immobile né ha dimostrato che la stessa fosse a conoscenza dell'esistenza della trascrizione della domanda giudiziale in questione.

Sulla scorta di quanto sopra, la domanda nei confronti della [REDACTED] s.r.l., anche sotto tale profilo, va rigettata.

Alla luce delle superiori considerazioni, la sig.ra [REDACTED] va condannata al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 6.270,00 di cui € 5.000,00 a titolo di restituzione di caparra in forza della proposta irrevocabile del 05/01/2016 ed € 1.270,00 per le spese documentate sostenute per la stesura della relazione notarile ipotecaria relativa alle operazioni di mutuo e per l'attività di stima dell'immobile effettuata dal tecnico della [REDACTED] (cfr. docc. nn. 10 e 11 produzione attrice).

Il tutto oltre interessi nella misura di legge dal dovuto al saldo effettivo.

L'accoglimento delle richieste di parte attrice determina l'assorbimento delle ulteriori domande ed eccezioni avanzate dalle parti.

.....

Va respinta, invece, la domanda formulata dalla [REDACTED] s.r.l., ai sensi dell'art. 96, terzo comma c.p.c.

La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non presuppone l'accertamento dell'elemento soggettivo della mala fede o la colpa grave della parte soccombente ma una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di abuso del processo, quale l'aver agito o resistito pretestuosamente; occorre cioè che il soccombente agisca in violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate.

Pertanto non si ravvisano i presupposti per ritenere che la stessa abbia posto in essere un comportamento abusivo meritevole di essere sanzionato.

.....

In ultimo, per quanto riguarda il regime delle spese del presente giudizio va rilevato che, in forza del principio della soccombenza, la sig.ra [REDACTED] va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice.

La liquidazione di tali spese, per la quale si rimanda al dispositivo, viene integralmente effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia 55/2014, come modificato dal D.M. n. 37/2018, facendo riferimento ai valori minimi della tabella n. 2 per le cause di valore da € 5.0200,01 fino ad €

26.000,00 tenuto conto che il valore della controversia si attesta sui minimi dello scaglione di riferimento.

In ragione del rigetto della domanda ex art. 96, terzo comma, c.p.c., appare equo compensare le spese di lite tra la [REDACTED] e la [REDACTED] s.r.l. in ragione di metà e porre a carico di parte attrice la restante quota.

P.Q.M.

Il Tribunale, in persona del giudice onorario, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:

- accoglie la domanda della sig.ra [REDACTED] nei confronti della convenuta [REDACTED] e condanna quest'ultima al pagamento, in favore dell'attrice, della somma di € 6.270,00 oltre interessi legali dalla data del versamento al saldo effettivo;
- rigetta le domande avanzate dall'attrice nei confronti di [REDACTED] s.r.l. Società Unipersonale in Liquidazione;
- condanna [REDACTED] al pagamento, in favore dell'attrice, delle spese di lite che vanno liquidate in € 2.873,00 di cui € 2.738,00 per onorario e € 135,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, iva e cpa come per legge;
- compensa la metà delle spese di lite e condanna la sig.ra [REDACTED] al pagamento, in favore di [REDACTED] s.r.l. Società Unipersonale in Liquidazione, della residua metà che va liquidata nella quota indicata in € 1.349,00 per onorario, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Così deciso in Palermo, 16 novembre 2021

IL GIUDICE

Giuseppa Caraccia